Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 12 giugno 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1561**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile di Clusone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bergamo in data 20 aprile 1968 con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Clusone è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Clusone (Bergamo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Bergamo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Clusone;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 2 marzo 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 11. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. **1562**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Campobasso in data 6 maggio 1968 con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « San Timoteo » di Termoli è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « San Timoteo », con sede in Termoli (Campobasso), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Campobasso;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Termoli;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1955, n. 1263, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 8. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. 262.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale degli Infermi, in Conselice.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ravenna in data 1° agosto 1968 con il quale sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale degli Infermi di Conselice è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità all'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 18 giugno 1908;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale degli Infermi, con sede in Conselice (Ravenna), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ravenna;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Conselice;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 18 giugno 1908.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 10. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. 263.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile di Castelgoffredo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Mantova in data 2 novembre 1968 con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Castelgoffredo è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 4 dello statuto approvato con regio decreto 18 dicembre 1930 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Castelgoffredo (Mantova), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Mantova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Castelgoffredo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 18 dicembre 1930, modificato con regio decreto 25 agosto 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 12. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1969, n. 264.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Lanciarini », in Sassocorvaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Pesaro-Urbino in data 19 novembre 1968 con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Lanciarini » di Sassocorvaro è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità all'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 12 novembre 1908 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Lanciarini » con sede in Sassocorvaro (Pesaro-Urbino) di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Pesaro-Urbino;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Sassocorvaro;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 12 novembre 1908 e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 9. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1969, n. **265**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « degli Infermi » di Urbania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Pesaro-Urbino in data 18 novembre 1968 con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « degli Infermi », di Urbania è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità all'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 28 ottobre 1888;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « degli Infermi », con sede in Urbania (Pesaro-Urbino), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Pesaro-Urbino;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Urbania;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 28 ottobre 1888.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 7. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1969, n. **266**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale degli Infermi, in Casalmaggiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Cremona in data 23 aprile 1968 con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale degli Infermi di Casalmaggiore è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 23 settembre 1865;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale degli Infermi, con sede in Casalmaggiore (Cremona), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Cremona;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Casalmaggiore;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 23 settembre 1865.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 13. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1969, n. **267**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Augusto Murri » di Fermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ascoli Piceno in data 6 luglio 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Augusto Murri » di Fermo è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità all'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1952;

Visti i verbali della commissione provinciale per la individuazione e per l'inventario dei beni del predetto ospedale, di cui all'art. 5 della citata legge n. 132, con i quali è stato preso atto che l'ospedale stesso provvede esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Augusto Murri » con sede in Fermo (Ascoli Piceno), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Ascoli Piceno;

due membri eletti dal consiglio comunale di Fermo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1952, registro n. 11 Interno, foglio n. 164.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 18. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1969, n. **268**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile di Cavarzere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Venezia in data 27 aprile 1968 con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Cavarzere è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità all'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile con sede in Cavarzere (Venezia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Venezia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Cavarzere;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1953, registro n. 30 Interno, foglio n. 191.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 20. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1969, n. **269**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale Umberto I di Barletta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1968, n. 1463, con il quale l'ospedale « Umberto I », con sede in Barletta (Bari), è stato dichiarato ente ospedaliero ed è stata indicata la composizione del consiglio di amministrazione;

Ritenuto che, per mero errore di trascrizione, il predetto decreto indica « due membri eletti dal consiglio comunale di Bari », anzichè « due membri eletti dal consiglio comunale di Barletta »;

Considerato che occorre procedere alla rettifica del decreto stesso;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1968, n. 1463, è rettificato come segue:

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Bari;

due membri eletti dal consiglio comunale di Barletta;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 24 febbraio 1907, modificato con regio decreto 25 agosto 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 21. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1969, n. **270**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale Umberto I di Mestre.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1968, n. 1461, con il quale l'ospedale civile « Umberto I », con sede in Mestre (Venezia), è stato dichiarato ente ospedaliero ed è stata indicata la composizione del relativo consiglio di amministrazione;

Ritenuto che, per mero errore di trascrizione, il predetto decreto indica « due membri eletti dal consiglio comunale di Mestre », anzichè « due membri eletti dal consiglio comunale di Venezia »;

Considerato che occorre procedere ad una rettifica del decreto stesso;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1461, è rettificato come segue:

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Venezia;

due membri eletti dal consiglio comunale di Venezia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 31 ottobre 1919.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 22. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1969, n. **271**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale Santo Spirito di Ventimiglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Imperia in data 27 giugno 1968 con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale Santo Spirito di Ventimiglia è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità all'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 13 aprile 1911;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Santo Spirito » con sede in Ventimiglia (Imperia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Imperia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Ventimiglia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 13 aprile 1911.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 19. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1969.

Adempimenti concernenti i ruoli emessi ai sensi dell'articolo 183-bis del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, a carico di contribuenti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 31 ottobre 1966, n. 958, che ha inserito l'art. 183-*bis* nel testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Ritenuta la necessità di disciplinare gli adempimenti connessi alla riscossione dei ruoli a carico dei contribuenti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Annotazione nei ruoli

Sui ruoli riguardanti contribuenti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa deve essere apposta dall'ufficio emittente una apposita annotazione dalla quale risulti che essi sono stati emessi senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, ai sensi dell'articolo 183-*bis* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Analoga annotazione deve essere apposta sui riassunti dei ruoli da consegnare ai ricevitori provinciali.

Gli esattori sono tenuti alla resa di un conto annuale con le modalità stabilite dall'art. 6.

Art. 2.

Bollettari e quietanze

Gli esattori, per la riscossione dei carichi iscritti nei ruoli indicati nell'articolo precedente, devono rilasciare quietanze staccate da bollettari speciali con matrice.

Le quietanze sono contraddistinte con numero d'ordine progressivo dall'inizio di ogni anno per i ruoli della specie posti in riscossione nell'anno stesso.

In caso di errore nel rilascio di una quietanza, questa deve essere annullata con sbarra diagonale e con l'indicazione della causale dell'annullamento. La quietanza annullata deve essere unita alla matrice.

Art. 3.

Versamenti degli esattori

Nei primi cinque giorni di ciascun mese gli esattori devono versare al ricevitore provinciale le somme riscosse nel mese precedente a titolo d'imposta e di indennità di mora per conto dell'erario, della provincia e degli altri enti impositori, escluso il comune. Le somme spettanti al comune devono essere versate a questo ultimo nello stesso termine.

I versamenti al ricevitore provinciale devono essere accompagnati da una distinta indicante, per ciascuna imposta, le somme da imputarsi al conto dell'erario, della provincia e di altri enti, nonchè il mese e l'anno in cui il ruolo è stato posto in riscossione.

Art. 4.

Sgravi per indebito

Gli sgravi per indebito sono effettuati in conformità delle norme contenute nel paragrafo 21 del decreto ministeriale 12 aprile 1924, n. 3029.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette, prima di eseguire lo sgravio, deve chiedere all'esattore una dichiarazione attestante l'importo delle somme effettivamente da restituire in relazione alla situazione della riscossione sino alla data della richiesta.

I buoni di discarico sono versati, rispettivamente, al ricevitore provinciale ed al comune nel limite delle somme effettivamente rimborsate al contribuente. Se le somme rimborsate sono inferiori all'ammontare dello sgravio indicato nel rispettivo elenco, l'importo dei buoni deve essere rettificato dall'ufficio delle imposte con apposita postilla. Se lo sgravio riguarda quote per le quali il contribuente non ha effettuato alcun pagamento, il relativo importo deve essere detratto dallo ammontare dei buoni di discarico.

Art. 5.

Conti mensili dell'esattore

Nello stesso termine di cui all'art. 7, gli esattori devono rendere, a ciascuno degli enti interessati, il conto delle riscossioni e dei versamenti in rapporto al carico di ogni ruolo.

Per quanto riguarda le imposte erariali il conto mensile è presentato alle ragionerie provinciali dello Stato con la dimostrazione delle somme riscosse nel mese precedente rispetto ai singoli ruoli ed alle singole imposte e delle somme comprese in elenchi di sgravio.

Art. 6.

Conto giudiziale dell'esattore

Entro tre mesi dalla chiusura dell'anno finanziario gli esattori devono presentare:

1) al ricevitore provinciale il conto giudiziale riguardante il carico dei ruoli posti in riscossione nell'anno, delle riscossioni, delle quote rimaste da riscuotere, degli sgravi effettuati e dei provvedimenti di discarico a titolo di inesigibilità.

Il conto deve essere corredato dalle quietanze di versamento rilasciate dal ricevitore medesimo e dagli eventuali decreti di discarico regolarmente documentati;

2) alla ragioneria provinciale dello Stato, con riferimento ad ogni contribuente e ad ogni ruolo, il conto delle somme rimaste da riscuotere;

3) a ciascuno degli altri enti impositori un rendiconto, con riferimento ad ogni contribuente e ad ogni ruolo, sulle somme rimaste da riscuotere

Art. 7.

Versamenti mensili del ricevitore

I ricevitori provinciali, entro il giorno dieci di ogni mese, devono versare alle sezioni di tesoreria provinciale le somme riscosse dagli esattori per conto dello erario, indicando nella fattura di versamento l'imputazione ai singoli capitoli di entrata, nello stesso termine devono versare agli altri enti impositori le somme loro spettanti.

I versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria devono essere comunicati alla ragioneria provinciale dello Stato con apposito elenco.

Art. 8.

Conto giudiziale del ricevitore

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario i ricevitori devono rendere alla ragioneria provinciale dello Stato, per le imposte erariali, un conto giudiziale

distinto da quello che devono rendere normalmente per la loro gestione, corredato da tutti i conti giudiziali presentati dagli esattori ai sensi dell'art. 6, delle quietanze di tesoreria per versamenti effettuati ed una copia dei riassunti dei ruoli ricevuti durante l'anno finanziario.

Nello stesso termine i ricevitori devono rendere a ciascuno degli enti impositori diversi dallo Stato e dal comune il conto annuale delle somme versate e di quelle rimaste da riscuotere nell'anno finanziario.

Art. 9.

Adempimenti della ragioneria provinciale dello Stato

Le scritture relative ai ruoli emessi ai sensi dello art. 183-*bis* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, devono essere separate da quelle relative ai carichi dei ruoli normali.

A tal fine devono essere istituiti dalla ragioneria provinciale dello Stato:

1) un conto intestato ad ogni esattore, dove annotare, per ciascun ruolo, il carico, i versamenti effettuati dall'esattore al ricevitore provinciale, gli estremi e lo ammontare degli eventuali provvedimenti di sgravio e dei decreti di discarico;

2) un conto intestato al ricevitore provinciale dove annotare il carico risultante dai riassunti dei ruoli, i versamenti effettuati dal ricevitore provinciale in tesoreria, gli estremi e l'ammontare dei provvedimenti di sgravio o dei decreti di discarico.

La contabilizzazione delle somme versate dal ricevitore provinciale è effettuata nella seconda parte dei mod. 170.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1969

Il Ministro: REALE

(4982)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della Società artistico vetraria di Altare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la Società artistico vetraria di Altare (Savona) ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla Società artistico vetraria di Altare (Savona) del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 gennaio 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1969

Il Ministro per il lavoro e a previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(5102)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1969.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1113 del 5 aprile 1961;

Visto il proprio decreto del 20 febbraio 1967;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dello art. 8 del predetto statuto, alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ente;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale è, per la durata di un biennio, così composto:

Azzi dott.ssa Ada, in rappresentanza del Centro italiano femminile;

Labor dott. Livio, in rappresentanza dei lavoratori delle attività terziarie;

Carboni Marino, in rappresentanza dei lavoratori delle attività terziarie;

Acquaviva Gennaro, in rappresentanza dei lavoratori delle attività terziarie;

Lionello Antonio, in rappresentanza dei lavoratori del settore agricolo;

Bettoni prof. Dante, in rappresentanza dei lavoratori del settore agricolo;

Gabaglio dott. Emilio, in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Paron Mario, in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Fatuzzo Silvia, in rappresentanza, in qualità di esperta, del Centro italiano femminile;

Lombardi prof. Felice, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1969

Il Ministro: Brodolini

(4878)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1969.

Integrazione della convenzione stipulata il 3 giugno 1958 tra l'Amministrazione finanziaria ed il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 12 e 13 della legge 13 giugno 1952, n. 693;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1958, registro n. 18, foglio n. 249;

Decreta:

Articolo unico

La convenzione stipulata in data 3 giugno 1958 tra l'Amministrazione finanziaria ed il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica, annessa al decreto ministeriale 3 giugno 1958, è integrata dalle disposizioni contenute nella convenzione aggiuntiva stipulata in data 17 maggio 1969 annessa al presente decreto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1969

Il Ministro: Reale

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1969
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 359

Integrazione della convenzione stipulata in data 3 giugno 1958 tra l'Amministrazione finanziaria ed il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica, approvata con decreto ministeriale 3 giugno 1958.

Visto l'art. 3 della legge 31 ottobre 1966, n. 958, che ha inserito l'art. 183-*bis* nel testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Considerato che i ruoli a carico di contribuenti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa sono affidati agli agenti della riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso;

Ritenuta la necessità di integrare le norme stabilite nella convenzione stipulata il 3 giugno 1958, approvata con decreto ministeriale 3 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1958, registro n. 18 Finanze, foglio n. 249, per quanto concerne il pagamento delle competenze spettanti al Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la compilazione dei ruoli predetti;

Tra l'Amministrazione finanziaria rappresentata dal Ministro in carica on. Oronzo Reale ed il citato Consorzio rappresentato dal presidente dott. Michelangelo Gianni si conviene:

Art. 1.

Il contributo per le spese di cui all'art. 13, lettera *c)* della legge 13 giugno 1952, n. 693, ed il rimborso delle spese di cui all'art. 5 della convenzione stipulata il 3 giugno 1958 dovuti al Consorzio per la formazione dei ruoli a carico di contribuenti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, sono trattenuti con le modalità stabilite dall'art. 10 della citata convenzione sulla prima rata degli altri ruoli posti in riscossione con l'obbligo del non riscosso come riscosso alle stesse scadenze. Ove non vi siano ruoli ordinari alle stesse scadenze la trattenuta sarà operata sulla prima rata dei ruoli posti in riscossione successivamente a quelli formati ai sensi dell'art. 183-*bis* del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Il versamento al consorzio è effettuato a norma dello stesso art. 10.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche per quanto concerne i ruoli a carico di contribuenti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa formati dalla data di entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 958, alla data di pubblicazione del presente decreto.

Roma, addì 17 maggio 1969

Il Ministro: Reale

Il presidente del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica
Gianni

(4983)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Simei - Salone internazionale macchine per l'enologia e l'imbottigliamento », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Simei - Salone internazionale macchine per l'enologia e l'imbottigliamento », che avrà luogo a Milano dall'8 al 16 novembre 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 29 maggio 1969

p. *Il Ministro*: Savio

(4868)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Petriano

Con decreto ministeriale 2 aprile 1969, n. 5539/5912, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno della superficie di mq. 285 situato lungo la strada statale n. 423 in comune di Petriano, frazione Gallo, identificato nei registri catastali al foglio di mappa n. 4.

(4819)

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Alfonsine

Con decreto ministeriale 28 novembre 1968, n. 3547/4965, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una parte, della superficie di mq. 99, del terreno in dotazione alla casa cantoniera sita al km. 134 + 804 della strada statale n. 16, identificato nei registri catastali del comune di Alfonsine alla partita n. 1336, mappale n. 138 del foglio n. 90.

(4820)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Giarre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di Giarre (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 240.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4905)

Autorizzazione al comune di Marano Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1969, il comune di Marano Marchesato (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.493.622, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4906)

Autorizzazione al comune di Partanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Partanna (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 176.370.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4907)

Autorizzazione al comune di Poggioreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Poggioreale (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4908)

Autorizzazione al comune di Villabate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1969, il comune di Villabate (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.317.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4910)

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4911)

Autorizzazione al comune di Biancavilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di Biancavilla (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4912)

Autorizzazione al comune di Scandale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di Scandale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.950.472, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4913)

Autorizzazione al comune di Piacenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1969, il comune di Piacenza viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4909)

Autorizzazione al comune di Fontanelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1969, il comune di Fontanelice (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.885.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4914)

Autorizzazione al comune di Bazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1969, il comune di Bazzano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.188.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4915)

Autorizzazione al comune di Gaggio Montano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1969, il comune di Gaggio Montano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.239.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4916)

Autorizzazione al comune di Galliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1969, il comune di Galliera (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.798.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4917)

Autorizzazione al comune di Acquappesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di Acquappesa (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.287.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4918)

Autorizzazione al comune di Soveria Simeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di Soveria Simeri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.335.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4919)

Autorizzazione al comune di S. Andrea Apostolo dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di S. Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.246.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4920)

Autorizzazione al comune di San Pietro Apostolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di San Pietro Apostolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.889.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4921)

Autorizzazione al comune di San Calogero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di San Calogero (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.121.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4923)

Autorizzazione al comune di Marcedusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di Marcedusa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.160.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4924)

Autorizzazione al comune di San Nicola dell'Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di San Nicola dell'Alto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.744.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4922)

Autorizzazione al comune di Cerva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di Cerva (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.135.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4925)

Autorizzazione al comune di Dasà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di Dasà (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.294.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4926)

Autorizzazione al comune di Carfizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di Carfizzi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.061.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4927)

Autorizzazione al comune di Capistrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di Capistrano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.977.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4928)

Autorizzazione al comune di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di Sora (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4929)

Autorizzazione al comune di Sappo Minulio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di Sappo Minulio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.331.186, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4930)

Autorizzazione al comune di Rota Greca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di Rota Greca (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.296.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4931)

Autorizzazione al comune di Castrolibero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di Castrolibero (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.536.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4932)

Autorizzazione al comune di Carpanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di Carpanzano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.389.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4933)

Autorizzazione al comune di Belvedere Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.975.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4934)

Autorizzazione al comune di Bitritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Bitritto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.912.914, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4935)

Autorizzazione al comune di Carovigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Carovigno (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.321.897, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4936)

Autorizzazione al comune di Guasila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Guasila (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4937)

Autorizzazione al comune di Riccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Riccia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.970.996, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4938)

Autorizzazione al comune di Alberona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Alberona (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.916.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4939)

Autorizzazione al comune di Faeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Faeto (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.530.247, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4940)

Autorizzazione al comune di Stornara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Stornara (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.614.054, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4941)

Autorizzazione al comune di Vieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Vieste (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.776.994, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4942)

Autorizzazione al comune di Torella del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Torella del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.361.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4943)

Autorizzazione al comune di Botrugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Botrugno (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.641.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4944)

Autorizzazione al comune di Giuggianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Giuggianello (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.302.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4945)

Autorizzazione al comune di Nova Siri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Nova Siri (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.844.139, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4946)

Autorizzazione al comune di Orsogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di Orsogna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.498.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4947)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

Corso dei cambi dell'11 giugno 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,10	627,50	627,70	627,65	627,575	628,05	627,62	627,70	628 —	627,20
$ Can.	581,50	581,50	582 —	582,15	582,30	582,05	582 —	582 —	582 —	581,65
Fr. Sv.	145,25	145,30	145,51	145,475	145,30	145,58	145,49	145,51	145,53	145,27
Kr. D.	83,17	83,30	83,40	83,385	83,25	83,40	83,40	83,40	83,40	83,42
Kr N.	88,03	87,95	88,03	88,01	88 —	88,04	88,02	88,03	88,03	88,05
Kr Sv.	121,36	121,25	121,25	121,295	121,20	121,37	121,31	121,25	121,36	121,38
Fol	172,20	172,10	172,15	172,155	172,40	172,25	172,11	172,15	172,20	172,25
Fr B.	12,46	12,48	12,4825	12,4735	12,465	12,50	12,475	12,4825	12,48	12,46
Franco francese	126 —	126,20	126,25	126,22	126,15	126,28	126,22	126,22	126,28	126,15
Lst	1498 —	1498,50	1500 —	1499,025	1498,75	1499,73	1499 —	1499,025	1499,92	1499,75
Dm. occ.	156,75	156,85	156,925	156,925	156,75	156,95	156,885	156,925	156,92	156,85
Scell. Austr.	24,20	24,25	24,27	24,2725	24,20	24,27	24,27	24,2725	24,26	24,25
Escudo Port.	22 —	22 —	22,05	22,04	22,05	22,02	22,04	22,04	22,04	22,05
Peseta Sp.	8,94	8,95	8,97	8,9665	9 —	8,97	8,959	8,9665	8,96	8,97

Media dei titoli dell'11 giugno 1969

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	104,55
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,575
» 5 % (Ricostruzione)	98,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	96 —
» 5 % (Città di Trieste)	96,275
» 5 % (Beni Esteri)	95,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	101,50
» » » » 1968-83	102,05
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 giugno 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,635
1 Dollaro canadese	582,075
1 Franco svizzero	145,482
1 Corona danese	83,392
1 Corona norvegese	88,015
1 Corona svedese	121,302
1 Fiorino olandese	172,132
1 Franco belga	12,474
1 Franco francese	126,22
1 Lira sterlina	1499,012
1 Marco germanico	156,905
1 Scellino austriaco	24,271
1 Escudo Port	22,04
1 Peseta Sp.	8,963

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a centoventi posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 1° aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1966, registro n. 13 Interno, foglio n. 160, con il quale venne indetto il concorso pubblico per esami a centoventi posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a centoventi posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi di Stato è costituita come segue:

Presidente:

Lombardo prof. dott. Antonino, ispettore generale degli archivi di Stato.

Componenti:

Ricci dott. Renato, vice prefetto;

Saladino prof. dott. Antonio, abilitato all'insegnamento della storia negli Istituti di istruzione media superiore;

Carbone prof. dott. Salvatore, sovrintendente-direttore capo di 1ª classe.

Prosperi dott. Umberto, vice prefetto.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal consigliere di 1ª classe Biancorosso dott. Annibale.

Ai predetti sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successiva modificazione.

La presumibile spesa di L. 1.000.000 farà carico sul cap. 1842 del bilancio del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1969

p. *Il Ministro*: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1969
Registro n. 11 Interno, foglio n. 140

(4806)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti di istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Veduta la legge 7 agosto 1957, n. 701;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno scolastico 1969-70 un concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è di L. 420.000.

La ripartizione delle borse, le cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per l'ammissione al concorso sono indicate nell'allegata tabella.

Art. 2.

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono conferite in seguito ad uno speciale esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, onde accertare la preparazione generale e specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui all'art. 1 coloro che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data del presente decreto; siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa dall'annessa tabella, siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all'80%.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione tecnica, divisione I) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In tale domanda i candidati, oltre ad indicare la borsa cui aspirano, debbono dichiarare:

1) la durata e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami di laurea, la data del suo conseguimento e della università o dell'istituto superiore che lo ha rilasciato;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

A parità di condizioni è titolo di preferenza l'avere insegnato, nella qualità di incaricato o supplente per almeno un intero anno scolastico, riportando la qualifica di «ottimo», nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella alla quale si aspira.

Pertanto i candidati che abbiano prestato servizio in una scuola statale di istruzione tecnica, possono produrre con la domanda, i certificati comprovanti tale servizio.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro indirizzo.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, che saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento, debbono far pervenire al Ministero, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione del relativo invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

c) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

d) certificato, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato deve indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento;

e) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare e dello stato di servizio. Il candidato che non abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

f) originale o copia notarile del diploma di laurea in base alla quale di domanda l'ammissione secondo la tabella allegata presente decreto;

g) certificato attestante i voti riportati negli esami speciali e in quello di laurea.

L'amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante e, in conseguenza, di escludere dall'esame o dopo l'espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio, il candidato che non ne risulti degno con decreto motivato.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) del precedente articolo 5, devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione dell'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Art. 7

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato dall'art. 4 e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perchè formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sara accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dall'esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazioni della esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore). La data degli esami sara comunicata agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.

La prova scritta ed il colloquio di cui all'art. 2 del presente decreto avranno luogo nei giorni e nella località che verranno tempestivamente comunicati ai concorrenti.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla commissione giudicatrice e di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8.

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo di istituto d'istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi. Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70 su 100.

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse, previste per determinate materie dell'allegata tabella, il Ministero, si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre però nei limiti del numero delle cinque borse di studio messe a concorso.

Art. 11.

I vincitori delle borse di studio per fruire del beneficio devono frequentare nell'anno scolastico 1969-70 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o due istituti di istruzione ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dell'anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipate tramite i consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, in base a certificato di frequenza rilasciato dagli istituti, dalle aziende o dalle istituzioni scientifiche presso le quali il beneficiato compirà il corso di magistero.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi ad usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti o scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione che essi dovranno presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero degli enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali o pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui essi hanno seguito il corso di magistero, con il grado di straordinario e con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera, esclusi gli effetti economici, a decorrere dal 1° ottobre 1969.

Art. 13.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, si applicano in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a cattedre degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa, di complessive L. 2.100.000, graverà sul capitolo 2055 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1969

Il Ministro per la pubblica istruzione
SULLO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio
Registro n. 46 Pubblica istruzione, foglio n. 345

RIPARTIZIONE DELLE BORSE E INDICAZIONE DELLE CATTEDRE DI MATERIE TECNICHE CUI LE BORSE SI RIFERISCONO.

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	Numero delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammissione all'esame a norma del regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229
Elettrotecnica e laboratorio negli istituti tecnici industriali	3	Laurea in ingegneria industriale
Radiotecnica e laboratorio negli istituti tecnici industriali (per radiotecnici)	2	Laurea in ingegneria industriale o in fisica

(4804)

Concorsi per merito distinto ai fini del passaggio alla terza e quarta classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante degli istituti di istruzione tecnica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1968.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Veduta la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1968, ai fini del passaggio degli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica, rispettivamente alla terza ed alla quarta classe di stipendio delle carriere di cui alla tabella *B*, annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165;

N. d'ordine	Materia o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
		Concorsi per esami e titoli	Concorsi per soli titoli
	Istituti tecnici agrari (Insegnanti)		
1	Lettere italiane e storia	1	1
2	Matematica e fisica	3	1
3	Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	2	—
4	Chimica e industrie agrarie	5	1
5	Agricoltura	1	—
6	Economia ed estimo rurale	2	—
7	Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	1	1
	(Insegnanti tecnico-pratici)		
8	Esercitazioni pratiche	1	4
	Istituti tecnici commerciali e per geometri (Insegnanti)		
9	Lettere italiane e storia	55	14
10	Lingua e letteratura straniera per cattedra di ruolo *A*:		
	a) francese	30	1
	b) inglese	60	7
	c) tedesco	3	1
	d) spagnolo	2	1
11	Matematica	4	1
12	Matematica e fisica	81	9
13	Chimica	6	—
14	Chimica e merceologia	19	1
15	Costruzioni e disegno di costruzioni	20	1
16	Scienze naturali e geografia generale ed economica	38	1
17	Geografia generale ed economica	21	1
18	Ragioneria e tecnica commerciale	84	3
19	Materie giuridiche ed economiche	90	5
20	Agronomia ed estimo	7	1
21	Topografia	5	1
	Istituti tecnici industriali (Insegnanti)		
22	Lettere italiane e storia	37	6
23	Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
	a) francese	4	1
	b) inglese	17	1
24	Matematica	32	3
25	Matematica e fisica	5	1
26	Costruzioni e disegno di costruzioni	1	1
27	Fisica	5	—
28	Elettrotecnica e laboratorio	5	—
29	Radiotecnica e laboratorio	1	—
30	Meccanica, macchine e disegno relativo	2	1
31	Disegno tecnico	4	—
32	Chimica e laboratorio	26	1
33	Chimica industriale e tintoria e laboratorio	3	—
34	Tecnologia meccanica e laboratorio	3	—
35	Topografia e costruzioni	1	—
36	Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo	—	1
37	Tecnologia della filatura e della tessitura	1	—
38	Scienze naturali e geografia generale ed economica	18	1
	(Insegnanti tecnico-pratici)		
39	Esercitazioni pratiche:		
	a) Assistenti	1	2
	b) Assistente minerario	1	—
	c) Assistente laboratorio chimico	2	1
	d) Assistente laboratorio tecnologico e metallurgico	—	1
	e) Assistente laboratorio radiotecnico	1	—
	f) Assistente elettricista	—	1
	g) Assistente ufficio tecnico	2	1
	h) Assistente laboratorio tecnologico	1	2
	i) Aggiustaggio	1	2
	l) Chimici industriali	1	—
	m) Elettricista	—	1
	n) Falegname modellista	1	—
	o) Filatore	1	—
	p) Fonditore	1	—
	q) Fucinatori e tratt. termici	2	1
	r) Laboratorio di fisica e chimica	1	1
	s) Cantiere edile	—	1
	t) Macchine utensili	2	1
	u) Laboratorio misure elettriche	1	—
	v) Officina elettrica	—	1
	z) Radioelettricista	—	1
	z-1) Tessitore	1	1
	z-2) Tintore	1	1
	z-3) Officina elettromeccanica e impianti elettrici (da elettricista)	—	1
	z-4) Saldatura (da fucinatori e trattamenti termici)	—	1
	z-5) Laboratorio, tecnologia meccanica (da assistente generico e da assistente laboratorio tecnologico)	1	1
	z-6) Fucina e saldatura (da fucinatori e trattamenti termici)	—	1
	z-7) Lavorazioni metalmeccaniche	1	—

N. d'ordine	Materia o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
		Concorsi per esami e titoli	Concorsi per soli titoli
	Istituti tecnici nautici (Insegnanti)		
40	Lettere italiane	1	1
41	Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
	a) francese	1	—
	b) inglese	6	—
	c) tedesco	1	
42	Matematica	3	
43	Storia e geografia	2	—
44	Astronomia e navigazione	2	—
45	Attrezzatura e manovra	1	—
46	Macchine marine e disegno	1	—
	Istituti tecnici femminili (Insegnanti)		
47	Italiano, storia e geografia	—	1
	(Insegnanti tecnico-pratici)		
48	Esercitazioni pratiche:		
	a) Ricamo	—	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per esami e titoli
(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Ai concorsi per esami e titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1968, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1965-66, 1966-67, 1967-68 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », né i periodi trascorsi in stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione ai concorsi (lettera « a » del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Possono chiedere di partecipare al presente concorso anche gli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, abbiano preso parte ad analoghi concorsi per esame e titoli (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio) per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1967. L'ammissione di detti insegnanti sarà disposta con riserva, che si intenderà sciolta qualora gli interessati conseguano la votazione minima prescritta per la inclusione nelle graduatorie di merito relative agli anzidetti concorsi. In caso contrario essi si intenderanno esclusi dalla ammissione al presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli
(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Ai concorsi per soli titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1968, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1965-66, 1966-67 e 1967-68 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato nei reparti combattenti, sempre che il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande
Prove e diario d'esami - Commissioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7, debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e i documenti, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione tecnica, divisione I) entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica e pratica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte, grafica o pratica che si svolgeranno nella sede di Roma sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita dal Ministero.

Nei concorsi per esame e titoli, l'esame consta di una prova scritta o grafica o pratica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica o pratica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dal concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1968 e nei concorsi che si riferiscono a cattedre di insegnamenti i quali comportino rispettivamente prova scritta o prova sperimentale, comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati e le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o grafica o pratica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati; nel qual caso la commissione, qualora non abbia esauriti i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonché le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

Ogni commissione giudicatrice di concorso per esame e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli dispongono ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.

La valutazione dei titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1968, è effettuata in base alla tabella predisposta dal Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto del 7 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 24 agosto 1968, in applicazione dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204.

I soli titoli valutabili sono quelli di servizio e di cultura.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria di vincitori, la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non conseguono la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

Art. 7.

Domande di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda per l'ammissione al concorso per esami e titoli ed in quella per soli titoli, redatta su carta legale da L. 400 e diretta al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione tecnica, divisione I, gli aspiranti indicheranno:

a) nome, cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubile);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1968 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto di appartenenza nonché l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo ordinario, nonché quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso o per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831);

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1968;

h) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

I candidati ciechi e i mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati:

a) certificato rilasciato dal competente capo di istituto o ufficio in carta legale da L. 400 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1965-66, 1966-67 e 1967-68 nonché eventuali sanzioni disciplinari;

b) copia dello stato di servizio rilasciato dal provveditore agli studi in carta legale, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 756;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato nei reparti combattenti e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali nonché dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli, che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1968, debbono essere esibiti in originale o in copia autentica. Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione e ad altri Ministeri o uffici; i concorrenti che abbiano partecipato al concorso per merito distinto indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1967 per i posti disponibili al 1° ottobre 1967, possono fare riferimento ai titoli presentati per partecipare al suddetto concorso, fermo restando l'obbligo di produrre i documenti indicati nel comma precedente sub lettera *a)* e *b)*.

Dai certificati attestanti il servizio rilasciati dalle autorità o uffici competenti, debbono risultare la durata del servizio, nonchè quella degli eventuali incarichi svolti nella scuola nonchè le qualifiche conseguite. I certificati attestanti i risultati dei concorsi, ecc. debbono indicare la votazione conseguita nelle prove di esame. Il risultato del concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza

sarà valutato nei confronti dei candidati che presentino il relativo certificato rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in un unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

f) un breve « curriculum » del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonché dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio sarà attribuito, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreti dei provveditori agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre 1968, con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella seconda e terza classe di stipendio, stabiliti dalla tabella B) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi e, qualora abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura od all'esito degli esami stessi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, dovranno inoltrare domanda in carta legale da L. 400 al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica, divisione I, allegando, per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo da L. 400 (non marca per atti amministrativi).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1969
Registro n. 26 Pubblica istruzione, foglio n. 101

Tabella riguardante la materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi del presente bando, il ruolo di appartenenza di coloro che possono parteciparvi, e le prove di esame.

Materia o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
Lettere italiane e storia	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico.
Matematica e fisica	Insegnanti di matematica o fisica negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica.
Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	Insegnanti di scienze naturali, geografia e patologia vegetale negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di patologia vegetale o di entomologia a scelta del candidato.
Chimica e industrie agrarie . .	Insegnanti di chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di chimica o di industrie agrarie a scelta del candidato.
Agricoltura	Insegnanti di agricoltura negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di agricoltura.
Economia ed estimo rurale . .	Insegnanti di economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di economia o di estimo rurale a scelta del candidato.
Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	Insegnanti di costruzioni rurali e di disegno relativo; elementi di topografia e disegno relativo; meccanica agraria negli istituti tecnici agrari	Prova scritta o grafica: trattazione di un argomento di topografia, di costruzioni o di meccanica a scelta del candidato.
Lettere italiane e storia	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico.
Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo A: francese, inglese, tedesco, spagnolo	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso.
Matematica	Insegnanti di matematica negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica.
Matematica e fisica	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica.

Materia o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
Chimica	Insegnanti di chimica negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta o pratica: trattazione di un argomento di chimica.
Chimica e merceologia	Insegnanti di chimica e merceologia negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta o pratica: trattazione di un argomento di chimica o di merceologia.
Costruzioni e disegno di costruzioni	Insegnanti di costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta o grafica: trattazione di un argomento di costruzioni o di disegno di costruzioni.
Scienze naturali e geografia generale ed economica	Insegnanti di scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia, scienze naturali e fisiche e tecnologia industriale negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: trattazione di un argomento a scelta del candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica ed uno alla geografia generale ed economica.
Geografia generale ed economica	Insegnanti di geografia generale ed economica negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: trattazione di un argomento di geografia generale ed economica.
Ragioneria e tecnica commerciale	Insegnanti di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: trattazione di un argomento di ragioneria o di tecnica commerciale a scelta del candidato.
Materie giuridiche ed economiche	Insegnanti di istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: trattazione di un argomento di diritto o di economia politica o di scienza finanziaria.
Agronomia ed estimo	Insegnanti di agronomia, economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta: trattazione di un argomento di agronomia o di estimo catastale a scelta del candidato.
Topografia	Insegnanti di topografia e disegno topografico negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta o grafica: trattazione di topografia e disegno topografico.
Lettere italiane e storia	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico.
Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*: francese, inglese	Insegnanti di lingua e letteratura straniera negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso.
Matematica	Insegnanti di matematica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica.
Matematica e fisica	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica.
Costruzioni e disegno di costruzioni	Insegnanti di costruzioni edili, stradali e idrauliche, disegno di costruzioni negli istituti tecnici industriali	Prova scritta o grafica: trattazione di un argomento di costruzioni o di disegno di costruzioni.
Fisica	Insegnanti di fisica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di fisica, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica.
Elettrotecnica e laboratorio . .	Insegnanti di elettrotecnica, laboratorio di elettrotecnica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di elettrotecnica.
Radiotecnica e laboratorio . . .	Insegnanti di radiotecnica generale, strumenti, misure elettriche e radioelettriche, laboratorio di misure elettriche e radioelettriche, costruzioni radioelettriche, tecnologie relative negli istituti tecnici industriali per radiotecnici	Prova scritta: trattazione di un argomento di radiotecnica.

Materia o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
Meccanica, macchine e disegno relativo	Insegnanti di meccanica, macchine e disegno negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione a scelta del candidato di un argomento di meccanica o di macchine che comporti una prova grafica di disegno tecnico.
Disegno tecnico	Insegnanti di disegno negli istituti tecnici industriali per meccanici elettricisti	Prova grafica: trattazione di un argomento di disegno tecnico.
Chimica e laboratorio	Insegnanti di chimica, analisi chimica generale, elettrochimica, chimica generale ed inorganica e analisi chimica generale negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di chimica.
Chimica industriale e tintoria e laboratorio	Insegnanti di chimica industriale e tintoria, analisi tecniche, impianti chimici e disegno relativo negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di chimica industriale e impianti chimici e disegno relativo.
Tecnologia meccanica e laboratorio	Insegnanti di tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di tecnologia meccanica.
Topografia e costruzioni	Insegnanti di topografia ed esercitazioni, costruzioni e disegno negli istituti tecnici industriali per minerari	Prova scritta o grafica: trattazione, a scelta del candidato, di un argomento di topografia o di costruzioni e disegno relativo.
Tecnologia della filatura e della tessitura	Insegnanti di filatura, tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione negli istituti tecnici industriali per tessili e tintori	Prova scritta: trattazione di un argomento di filatura e di tessitura.
Scienze naturali e geografia generale ed economica	Insegnanti di scienze naturali e geografia negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato tra due proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali ed uno alla geografia generale ed economica.
Lettere italiane	Insegnanti di lettere italiane negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico.
Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*: francese, inglese, tedesco	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso.
Matematica	Insegnanti di matematica e disegno geometrico negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica.
Storia e geografia	Insegnanti di storia, geografia e geografia commerciale negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: trattazione di un argomento di storia o di geografia a scelta del candidato.
Astronomia e navigazione . . .	Insegnanti di astronomia, navigazione, oceanografia e meteorologia negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: trattazione di un argomento di navigazione.
Attrezzatura e manovra	Insegnanti di attrezzatura, elementi di costruzione navale negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: trattazione di un argomento di arte navale.
Macchine marine e disegno . .	Insegnanti di macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: trattazione di un argomento di macchine o meccanica applicata.
Esercitazioni pratiche	Insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici a seconda del tipo di istituto e delle diverse specializzazioni	Prova pratica inerente alle materie che formano oggetto delle diverse specializzazioni.

Roma, addì 30 settembre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

(4803)

MINISTERO DELLE FINANZE

Aumento del numero dei posti messi a concorso per l'ammissione di allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1969-70.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il proprio decreto 14 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1969, registro n. 13 Finanze, foglio n. 391, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 26 aprile 1969, col quale è stato bandito il concorso per esami per l'ammissione di trenta allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1969-70;

Considerato che il numero dei posti messi a concorso col decreto su citato, fissato sulla base delle vacanze previste per il 1971 — anno in cui gli allievi suddetti conseguiranno la nomina a sottotenente in servizio permanente — non potrà consentire il ripianamento di altre vacanze imprevedibilmente sopravvenute;

Ravvisata la necessità di provvedere tempestivamente al predetto ripianamento mediante un più cospicuo reclutamento di allievi ufficiali;

Ritenuto, pertanto, di dover elevare da trenta a quarantacinque il numero dei posti messi a concorso, rettificando in tal senso il precedente decreto 14 marzo 1969 sopracitato;

Decreta:

Il numero dei posti messi a concorso, col decreto ministeriale 14 marzo 1969, per l'ammissione di allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1969-70 è elevato da trenta a quarantacinque.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1969
Registro n. 20 *Finanze, foglio n.* 262

(5272)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a posti di allievo alla Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1969-70.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 14 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1969, registro n. 13 Finanze, foglio n. 391, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 26 aprile 1969, con il quale è stato bandito il concorso per esami per l'ammissione di trenta allievi al 1° anno del 69° corso dell'Accademia della guardia di finanza;

Considerata l'opportunità di prorogare al 10 giugno 1969 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso previsto dall'art. 3 del bando sopracitato;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione di trenta allievi al 1° anno del 69° corso dell'Accademia della guardia di finanza previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 14 marzo 1969 è prorogato al 10 giugno 1969.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1969
Registro n. 20 *Finanze, foglio n.* 261

(5273)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Autorizzazione ad assumere candidati idonei dell'ultimo concorso pubblico a quaranta posti di infermiere in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 12 novembre 1968, n. 1203, che al secondo comma dà facoltà di disporre, entro due anni, l'assunzione degli idonei dell'ultimo concorso bandito per ciascuna qualifica;

Visto il concorso pubblico a quaranta posti di infermiere in prova indetto con decreto ministeriale 11 aprile 1967, n. 7294, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 108;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1.214/34909 del 17 marzo 1969;

Decreta:

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere in prova previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, come infermiere, venti idonei del concorso citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1969

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1969
Registro n. 53 *Ferrovie, foglio n.* 175

(4895)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centoquattro posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte del concorso per esami a centoquattro posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — indetto con decreto ministeriale n. 10 in data 8 gennaio 1968 — avranno luogo in Roma nei giorni 8 e 9 luglio 1969, nei locali appresso indicati:

1) al Palazzo dello Sport (EUR) tutti i candidati che concorrono ai venti posti di dattilografo aggiunto (programma *A*) nonchè i candidati che concorrono agli ottantaquattro posti di aiutante aggiunto (programma *B*) il cui cognome inizia con una lettera compresa fra la *A* e la *L;*

2) al Palazzo dei Congressi (EUR) i restanti candidati che concorrono agli ottantaquattro posti di aiutante aggiunto il cui cognome inizia con una lettera compresa fra la *M* e la *Z*.

(5111)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero della sanità, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 26 maggio 1969).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'archivio del Ministero della sanità, n. 2 (due) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cen-

no nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: GUI

(4807)

Graduatorie generali di merito del concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di otto ufficiali all'8° corso superiore tecnico della motorizzazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1968, registro n. 23 Difesa, foglio n. 173, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di otto ufficiali all'8° corso superiore tecnico della motorizzazione;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1969, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciute la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie generali di merito del concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di otto ufficiali all'8° corso superiore tecnico della motorizzazione, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968, citato nelle premesse:

a) *per i tre posti riservati agli ufficiali in s.p.e. muniti di laurea*:

Cap. a s.p.e. (R.N.) Gizzi Mario . . . . punti 22,568

b) *per i due posti riservati agli ufficiali in s.p.e. non muniti di laurea*:

1. Cap. s.a. s.p.e. Murer Fabrizio . . . punti 22,966
2. Ten. a. s.p.e. (R.N.) Pugliese Biagio . . » 22,566
3. Cap. f. s.p.e. (R.N.) Barbarino Giorgio . . » 21,866
4. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Beltrami Oscar . . » 21,705
5. Ten. s.a. s.p.e. Bonatti Corrado . . . » 20,916
6. Cap. f. s.p.e. (R.N.) Pavano Elio . . . » 20,566
7. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Belgiovine Spiridione . » 20,266
8. Ten. s. a. s.p.e. Roccaverde Rodolfo . . » 19,550

Art. 2.

In relazione alle graduatorie di cui sopra e tenuto conto della facoltà prevista dall'art. 2 del bando di concorso, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968, citato nelle premesse, sono dichiarati vincitori i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1) *per i posti di cui alla lettera* a) *del precedente articolo*:

Cap. a. s.p.e. (R.N.) Gizzi Mario . . . punti 22,568

2) *per i posti di cui alla lettera* b) *del precedente articolo*:

1. Cap. s.a. s.p.e. Murer Fabrizio . . . punti 22,966
2. Ten. a. s.p.e. (R.N.) Pugliese Biagio . . » 22,566
3. Cap. f. s.p.e. (R.N.) Barbarino Giorgio . » 21,866
4. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Beltrami Oscar . . » 21,705
5. Ten. s.a. s.p.e. Bonatti Corrado . . . » 20,916
6. Cap. f. s.p.e. (R.N.) Pavano Elio . . . » 20,566
7. Cap a. s.p.e. (R.N) Belgiovine Spiridione . » 20,266

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1969
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 310

(4808)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.